



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°471 TFT 40 del 11 giugno 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 11 giugno 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 95/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Paratore Bernardo Nicolò (Presidente Società A.C.D. Città di S. Agata);
società A.C.D. Città di S. Agata.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11836/484 del 19/04/19:

il sig. Paratore Bernardo Nicolò, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di S. Agata, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

la società A.C.D. Città di S. Agata per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Paratore Bernardo Nicolò.

All'udienza dibattimentale le parti deferite è comparso il Presidente della società A.C.D. Città di S. Agata in proprio e n.q, il quale si rimette alla decisione del Tribunale chiedendo applicarsi il minimo della pena.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Paratore Bernardo Nicolò, Presidente della società A.C.D. Città di S. Agata;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.C.D. Città di S. Agata.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Città di S. Agata, Sig. Paratore Bernardo Nicolò, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese 1 di inibizione a carico del sig. Paratore Bernardo Nicolò, Presidente della società A.C.D. Città di S. Agata;

ammenda di € 150,00 a carico della società A.C.D. Città di S. Agata.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 97/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Mazzaglia Stefano (Presidente Società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015 all'epoca dei fatti); società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12022/526 del 26/04/19:

Il sig. Mazzaglia Stefano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Percipalle Giuseppe di svolgere l'attività di allenatore durante il campionato di prima categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato;

la società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Percipalle Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate. Tuttavia il presidente della società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015, impossibilitato a comparire per motivi di lavoro, ha inviato a questo Tribunale Federale Territoriale, con E-mail del 07/06/2019, memoria difensiva, non esimente, asserendo di avere richiesto regolare tesseramento per la S.S. 2017/2018 del tecnico Percipalle Giuseppe e di non avere ricevuto comunicazione del mancato perfezionamento dello stesso, venendone a conoscenza solo tramite il C.U. 308 del 02/03/2018 che riportava l'elenco dei tecnici in difetto di versamento della dovuta quota annuale per la S.S.2017/2018. Sottolineando infine, per quanto dichiarato, che la A.S.D. Nicolosi Calcio 2015 ha agito in perfetta buona fede con rispetto del Regolamento Federale, viene richiesto il proscioglimento delle parti da tutti gli addebiti contestati.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Mazzaglia Stefano, Presidente della società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015 all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015.

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta non esimente la tesi difensiva prodotta dalla parte deferita, rileva dai documenti prodotti che in occasione di ventuno gare del campionato di seconda categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Nicolosi Calcio 2015, è stato indicato quale allenatore il Sig. Percipalle Giuseppe, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Nicolosi Calcio 2015 Sig. Mazzaglia Stefano omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Mazzaglia Stefano, Presidente della società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015 all'epoca dei fatti;

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Nicolosi Calcio 2015, considerato anche la cessata attività.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 98/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Lo Castro Riccardo (Presidente Società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso);

sig. Barbagallo Alfio (non socio riconducibile alla Società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso);

società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Prima Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12129/454 del 29/04/19:

il sig. Lo Castro Riccardo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento LND, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

il sig. Barbagallo Alfio, all'epoca dei fatti non socio riconducibile alla società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. per aver preso parte, in qualità di allenatore, alle gare del campionato di Prima categoria stagione sportiva 2017-2018 svolto dalla predetta società, senza averne titolo in quanto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

la società A.S.D. Meri A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Lo Castro Riccardo e dal sig. Barbagallo Alfio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi 12 di inibizione a carico del sig. Lo Castro Riccardo, Presidente della società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso;

mesi 12 di inibizione a carico del sig. Barbagallo Alfio, non socio riconducibile alla società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso, è stato indicato quale allenatore il dirigente Sig. Barbagallo Alfio, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso Sig. Lo Castro Riccardo e il Sig. Barbagallo Alfio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Lo Castro Riccardo, Presidente della società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso;

mesi 12 di inibizione a carico del sig. Barbagallo Alfio, non socio riconducibile alla società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. San Pietro Clarenza ora A.S.D. Belpasso.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 625/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Real Trabia;

sig. Alioto Ciro (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Trabia);

Sigg. Lo Varco Antonino Filippo, Grillo Antonino, Alessandro Indricchio Giuseppe, Spagnolo Antonino, Sansone Pietro, Lo Nero Salvatore, Di Maggio Domenico, Damiani Simone, Spoto Emanuele, Tufani Salvatore Girolamo, Merlo Giancarlo, Fiasconaro Vincenzo, Gullo Andrea Giacomo, Lima Mariano, Li fonti Enrico, Scialabba Antonino, Perna Davide, Roscilli Nicola, Carbone Luca Antonio, Vivirito Santo e Gemmellaro Massimo Andrea, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 29/04/19 proc. 12054/472 pf/18-19CS//MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Trabia;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Alioto Ciro;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Lo Varco Antonino Filippo, Grillo Antonino, Alessandro Indricchio Giuseppe, Spagnolo Antonino, Sansone Pietro, Lo Nero Salvatore, Di Maggio Domenico, Damiani Simone, Spoto Emanuele, Tufani Salvatore Girolamo, Merlo Giancarlo, Fiasconaro Vincenzo, Gullo Andrea Giacomo, Lima Mariano, Li fonti Enrico, Scialabba Antonino, Perna Davide, Roscilli Nicola, Carbone Luca Antonio, Vivirito Santo e Gemmellaro Massimo Andrea.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite

mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Real Trabia;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Alioto Ciro;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Lo Varco Antonino Filippo, Grillo Antonino, Alessandro Indricchio Giuseppe, Spagnolo Antonino, Sansone Pietro, Lo Nero Salvatore, Di Maggio Domenico, Damiani Simone, Spoto Emanuele, Tufani Salvatore Girolamo, Merlo Giancarlo, Fiasconaro Vincenzo, Gullo Andrea Giacomo, Lima Mariano, Li fonti Enrico, Scialabba Antonino, Perna Davide, Roscilli Nicola, Carbone Luca Antonio, Vivirito Santo e Gemmellaro Massimo Andrea.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 626/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Rosmarino;

sig. Miceli Biagio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Rosmarino);

Sigg. Genovese Claudio, Lo Castro Rosario, Ounssi Yassine, Castrovinci Martin e Mileti Salvatore Massimo, calciatori già tesserati per la società deferita. Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/04/19 proc. 12177/473 pf/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Rosmarino;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Miceli Biagio;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Genovese Claudio, Lo Castro Rosario, Ounssi Yassine, Castrovinci Martin e Mileti Salvatore Massimo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di

acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Rosmarino;

l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Miceli Biagio;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Genovese Claudio, Lo Castro Rosario, Ounssi Yassine, Castrovinci Martin e Mileti Salvatore Massimo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 627/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Sporting Termini;

sig.ra Panto Vincenza (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Sporting Termini);

Sigg. Comella Simone, Scimeca Giuseppe e Artese Alessandro, calciatori già tesserati per la società’ deferita. Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/04/19 proc. 12177/473 pf/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva.

Fissata l’udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire dei certificati medici riconducibili ai calciatori deferiti.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Sporting Termini;

l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig.ra Panto Vincenza;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Comella Simone, Scimeca Giuseppe e Artese Alessandro.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ed in particolare i certificati medici prodotti dalla società deferita, rileva che gli stessi risultano riportare come data di rilascio il 3.2.17 e pertanto ne consegue la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell’esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva durante la parte iniziale della stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di*

vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Sporting Termini;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig.ra Panto Vincenza;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Comella Simone, Scimeca Giuseppe e Artese Alessandro.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 giugno 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI